

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1478

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EMPRIN GILARDINI, VALPIANA,
ALFONZI, ZUCCHERINI, ALBONETTI, BONADONNA, IOVENE,
MARINO e SILVESTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2007

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 4, comma 2, della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, in materia di professioni
infermieristiche

ONOREVOLI SENATORI. - La figura dell'infermiere è stata negli ultimi anni, protagonista di un forte processo di professionalizzazione. In Italia, sono state istituite le scuole per infermieri e infermieri generici con la legge 29 ottobre 1954, n. 1046: la professione infermieristica è così stata tra le prime professioni ad ottenere una regolamentazione degli *standard* formativi. L'accordo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, ratificato ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 795 (ed applicato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867), ha definito i criteri di formazione condivisi in Europa. Si prevedeva una numero di ore totale per singole materie pari a 1760 di teoria e 2850 di tirocinio. Inoltre per l'accesso ai corsi si richiedeva il biennio di scuola media superiore. Con la legge 3 giugno 1980, n. 243 (che all'articolo 3 abrogava la legge n. 1046 del 1954) sono state disciplinate le riqualificazioni professionali degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici, stabilendo inoltre per le regioni, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, di provvedere alla riqualificazione professionale dei soggetti in possesso del titolo di infermiere generico, la cui figura veniva posta ad esaurimento. Si sopprimevano inoltre tutti i corsi di formazione per infermieri generici e infermieri psichiatrici. Il decreto del Ministro della sanità del 14 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1985, adottato in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha definito il nuovo profilo degli infermieri, mentre un nuovo ordinamento didattico è stato definito dal decreto del Ministro dell'università e della ri-

cerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 14 ottobre 1996. Con tali provvedimenti è stato reso obbligatorio come requisito di ammissione ai corsi di formazione, attivati esclusivamente in ambito universitario, il possesso di diploma di scuola secondaria superiore. È stata inoltre data una nuova denominazione al titolo, che ha così assunto quello di «diploma universitario per infermiere». Con il citato decreto ministeriale n. 509 del 1999 è stato ridefinito il sistema universitario, sostituendo il precedente diploma universitario con le lauree triennali, possibilità estesa anche agli infermieri nel 2001 (decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001). La legge 26 febbraio 1999, n. 42, abolisce la denominazione di professione sanitaria ausiliaria, all'interno della quale era inserita la figura di infermiere, per sostituirla con quella di professione sanitaria; abroga inoltre il mansionario stabilendo che a regolamentare «il campo proprio di attività e di responsabilità» dell'infermiere saranno i «contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici». Bisogna inoltre sottolineare che l'articolo 4 comma 2 della stessa legge, non ha mai trovato concreta applicazione nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici, sebbene prevedesse che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fossero stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come

equivalenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6 comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post-base*, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione di profili professionali. Giova infine ricordare che tra le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 42 del 1999 per l'individuazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento dell'equivalenza, viene, tra l'altro, espressamente incluso il possesso di una pluriennale esperienza professionale.

È questo, appunto, il caso di circa 30.000 infermieri generici e infermieri psichiatrici che non hanno usufruito della riqualificazione professionale prevista dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, restando al di fuori del processo di professionalizzazione, che sono attualmente in servizio e che svolgono mansioni largamente sovrapponibili a quelle degli infermieri professionali. Il presente disegno di legge intende consentire loro l'accesso al riconoscimento dell'equivalenza, a

seguito del conseguimento di un corso formativo finalizzato ad accrescere il livello conoscitivo teorico e pratico, peraltro qualitativamente buono, in virtù dell'esperienza acquisita in tutti questi anni. Si tratta, in sostanza, di un atto di elementare giustizia, tenuto conto che gli infermieri generici e psichiatrici contribuiscono, da anni, a garantire la continuità del servizio sanitario pubblico a fronte di una permanente carenza di infermieri.

A tal fine, la presente legge detta le disposizioni attuative della possibilità di accedere all'equivalenza disciplinata dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 42 del 1999 per l'infermiere generico e per l'infermiere psichiatrico, nella salvaguardia di due principi:

a) la volontarietà: il percorso per il riconoscimento dell'equivalenza viene attivato su domanda dell'interessato;

b) la formazione: l'equivalenza non potrà essere riconosciuta se non a compimento di un corso di qualificazione effettuato presso la facoltà di medicina e chirurgia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, attivato su richiesta dell'interessato, si applica agli esercenti l'arte ausiliaria delle professioni sanitarie dell'infermiere generico e dell'infermiere psichiatrico. La predetta equivalenza potrà essere riconosciuta sulla base degli anni lavorativi ed a compimento di un corso di qualificazione effettuato presso la facoltà di medicina e chirurgia, sulla base di criteri e modalità individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.